

RIFUGIATI

Una persona viene definita 'rifugiata' in base alla Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951, che costituisce il documento legale fondamentale che sta alla base del riconoscimento dello status di una persona che deve abbandonare contro la sua volontà la sua casa.

Firmata da 144 Stati contraenti, definisce il termine 'rifugiato' e specifica tanto i diritti dei migranti forzati quanto gli obblighi legali degli Stati di proteggerli.

Il principio fondamentale è quello del *non-refoulement*, che afferma che nessun rifugiato può essere respinto verso un Paese in cui la propria vita o libertà potrebbero essere seriamente minacciate. Oggi è ormai considerato una norma di diritto internazionale consuetudinario.

Qual è la differenza tra profughi e rifugiati? Profugo è un termine generico che indica chi lascia il proprio paese a causa di guerre, persecuzioni, rivolte o catastrofi naturali. Un profugo interno non oltrepassa il confine nazionale, restando all'interno del proprio paese. La condizione di rifugiato, invece, è definita dalla convenzione di Ginevra del 1951, un trattato delle Nazioni Unite firmato da 147 paesi. Nell'articolo 1 della convenzione si legge che "il rifugiato è una persona che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese". L'anno scorso nel mondo ci sono stati più di 45,2 milioni di rifugiati.

Dal punto di vista giuridico-amministrativo è una persona cui è riconosciuto lo status di rifugiato perché se tornasse nel proprio paese d'origine potrebbe essere vittima di persecuzioni. Per persecuzioni s'intendono azioni che, per la loro natura o per la frequenza,

Un'iniziativa di Reset-Diritti Umani

via Ollearo 5, 20155 Milano
tel +39 02 22198120
segreteria@festivaldirittiumani.it
www.festivaldirittiumani.it

Sede legale

Corso di Porta Vittoria 18
20122 Milano
c.f. 97730800154
p.i. 09268250967

sono una violazione grave dei diritti umani fondamentali, e sono commesse per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale. L'Italia ha ripreso la definizione della convenzione nella legge numero 722 del 1954.

La condizione di rifugiato è diversa da quella di apolide, che è una persona che non ha la cittadinanza di nessun paese, di migrante, che è una persona che decide di lasciare volontariamente il proprio paese d'origine per cercare un lavoro e condizioni di vita migliori. A differenza del rifugiato, un migrante non è un perseguitato nel proprio paese e può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza. È diverso ancora da un richiedente asilo che è una persona che, avendo lasciato il proprio paese, chiede il riconoscimento dello status di rifugiato o altre forme di protezione internazionale. Fino a quando non viene presa una decisione definitiva dalle autorità competenti di quel paese (in Italia è la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato), la persona è un richiedente asilo e ha diritto di soggiornare regolarmente nel paese, anche se è arrivato senza documenti d'identità o in maniera irregolare. È infine differente dal Beneficiario di Protezione Umanitaria, che non è riconosciuto come rifugiato, perché non è vittima di persecuzione individuale nel suo paese ma ha comunque bisogno di protezione e/o assistenza perché particolarmente vulnerabile sotto il profilo medico, psichico o sociale o perché se fosse rimpatriato potrebbe subire violenze o maltrattamenti. Le norme europee definiscono questo tipo di protezione "sussidiaria", riconosciuta a chi rischia di subire un danno grave se rimpatriato, a causa di una situazione di violenza generalizzata e di conflitto. Inoltre può ottenere la protezione sussidiaria chi corre il pericolo di subire tortura, condanna a morte o trattamenti inumani o degradanti per motivi diversi da quelli previsti dalla convenzione di Ginevra.

La convenzione di Ginevra nacque nel contesto del secondo dopoguerra in Europa e nel mondo.

Alla fine del 1951, rimanevano in Europa all'incirca 400mila esuli, e l'organizzazione che se ne occupava chiuse i battenti ufficialmente nel febbraio 1952. Esisteva un ampio accordo sulla necessità di continuare la cooperazione internazionale per far fronte al fenomeno dei rifugiati, ma un profondo disaccordo sugli obiettivi da raggiungere.

Le tensioni ideologiche proprie della guerra fredda caratterizzarono i negoziati per la creazione, nell'ambito delle Nazioni Unite, di un nuovo organismo per i rifugiati. Questa era stata proposta da varie parti, e anche dal Comitato internazionale della Croce rossa (Cicr). L'Unione sovietica, seguita dai suoi stati satelliti, boicottò completamente buona parte delle trattative, ma anche fra le potenze occiden-

tali esistevano profonde divergenze. Gli Stati Uniti volevano un'agenzia temporanea, dal mandato rigorosamente definito, con modesti finanziamenti e obiettivi limitati: più esattamente, la protezione dei rimanenti rifugiati fino al loro reinsediamento a tempo indeterminato.

Da quel momento, fino alla caduta del muro di Berlino, nel 1989, furono tanti i casi di rifugiati in Europa. La crisi dell'Ungheria nel 1956 e quella della Cecoslovacchia del 1968, ad esempio, portarono in Europa centinaia di migliaia di rifugiati, che venivano presentati come eroi e come martiri della libertà. Ancora, i colpi di Stato militari in America Latina (Cile, Argentina, Brasile) videro tanti stati europei offrire protezione a persone in fuga dalla repressione dei militari. Dopo il 1989, furono le guerre nella ex-Jugoslavia e in Albania a generare nuove ondate di profughi, raccontati sempre con un approccio molto umano.

Negli ultimi venti anni, invece, il racconto mass mediatico sui rifugiati è diventato molto aggressivo e stigmatizzante, non avendo più un obiettivo politico, come era all'epoca della lotta contro il blocco comunista, né umano, come era stato per l'America Latina e per i Balcani.

Testo Convenzione di Ginevra sui rifugiati 1951:

[https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2017/01/Convenzione-di-Ginevra-del-1951 .pdf](https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2017/01/Convenzione-di-Ginevra-del-1951.pdf)

<https://www.unhcr.org/pubs/sowr2000/italian/intro.pdf>

<https://www.refugeesinternational.org/reports-overview>

<https://refugeesmigrants.un.org/reports-and-documents>

<https://www.refugeesreporting.eu/>

Convenzione di New York del 1954 relativa allo status degli apolidi: [https://www.unhcr.it/wp-](https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/CONVENZIONE_SULLO_STATUTO_DEGLI_A)

[con-](https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/CONVENZIONE_SULLO_STATUTO_DEGLI_A)

[tent/uploads/2016/01/CONVENZIONE_SULLO_STATUTO_DEGLI_A](https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/CONVENZIONE_SULLO_STATUTO_DEGLI_A)
[POLIDI DEL 1954.pdf](https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/CONVENZIONE_SULLO_STATUTO_DEGLI_A)

Storia dei Rifugiati:

<https://www.unhcr.org/pubs/sowr2000/italian/ch01.pdf>